

Catene a bordo o pneumatici da neve montati – un po' di “chiarezza...”

Il Ministero dei Trasporti ha da poco autorizzato l'utilizzo di segnaletica sperimentale per informare chi circola sulle strade italiane, laddove sia stata predisposta apposita ordinanza, l'obbligo di utilizzare pneumatici da neve montati o di avere le catene a bordo.



Le varie ordinanze emesse dalle province erano, fino ad ora, cadute nel vuoto poiché, com'è noto, devono ricevere adeguata pubblicità attraverso la segnaletica prevista dal CDS.


La reazione del MIT non è tardata autorizzando in via sperimentale l'installazione dei cartelli sopra indicati su autostrade e strade statali.

Questi segnali stradali stanno nascendo come funghi sulle strade italiane, talvolta anche personalizzati dalle singole province o dai singoli comuni. Resta il dubbio se l'autorizzazione concessa ad autostrade e strade statali valga anche per le altre amministrazioni oppure debba essere richiesta singolarmente.

La segnaletica è un collage di singoli cartelli già previsti dal CDS che sono stati enfatizzati e “chiariti” dalla scritta riportata all'interno dei pannelli.

La sanzione per chi sarà sorpreso a circolare in violazione della segnaletica di cui sopra sarà di € 80,00 fuori dai centri abitati e € 39,00 all'interno dei centri abitati.

Attenzione:



Il presente segnale stradale, che troviamo impropriamente installato lungo le nostre strade, impone l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve.

Sia i pneumatici che le catene da portare a bordo devono avere i simboli di omologazione altrimenti equivale a non averli.

Per le catene esistono due tipi di omologazione:

CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo, ente con sede a Torino)



Omologazione valida solo per veicoli M1: Veicoli per trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

ONORM (Omologazione secondo le norme austriache recepita dal nostro ordinamento)



A differenza del CUNA che certifica il prodotto SOLO per le autovetture di categoria M1 (trasporto di massimo 8 persone oltre al conducente), l'ONORM certifica la validità del prodotto sia per le vetture (ONORM 5117) che per furgoni, camion, pullman e mezzi medio-pesanti (ONORM 5119). Le normative CUNA e ONORM non devono essere confuse con la certificazione TUV



che identifica l'ottenimento di un sistema di qualità aziendale con collaudi su prodotti, processi di produzione e certificazione ISO 9001. Il marchio TUV quindi non e' alternativo ai marchi CUNA e ONORM che sono gli unici ad oggi che attestano la conformità della catena da neve alle normative italiane di riferimento.

Attenzione: I dispositivi antislittamento in tessuto (cosiddette calze da neve) non sono omologati con il marchio CUNA e lo stesso CUNA non recepisce il recente ONORM 5121. Una recente lettera datata 15.10.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sembra per il momento aver chiarito che le calze non possono essere ad oggi equiparate alle catene per via dell'omologazione ONORM 5121

Simboli riportati sugli pneumatici:

Per riconoscere se uno pneumatico ottempera alla normativa in sostituzione delle catene da neve dobbiamo cercare sul fianco uno di questi simboli:



Snowflake: pneumatico invernale



M + S: pneumatico da fango e neve (mud & snow)